



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
Causa C-337/19 P, 16 settembre 2021, ECLI:EU:C:2021:741	Commissione europea/Regno del Belgio e Magnetrol International,	Quarta	Impugnazione sentenza Tribunale	BE	/	/	/	Libera concorrenza	Aiuti di Stato – Aiuto individuale – Regime fiscale di esenzione degli utili in eccesso – Tax ruling – Prassi amministrativa costante – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 1, lettera d) – Nozione di “regime di aiuti” – Nozione di “atto” – Nozione di “ulteriori misure di attuazione” – Definizione dei beneficiari “in linea generale e astratta” – Autonomia fiscale degli Stati membri
Classificazione									
Aiuti di Stato - Imposte dirette									
Questione pregiudiziale									
Dispositivo									
<p>La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 14 febbraio 2019, Belgio e Magnetrol International/Commissione (T-131/16 e T-263/16, EU:T:2019:91), è annullata. I motivi di ricorso primo e secondo nella causa T-131/16 nonché il primo motivo di ricorso e la prima parte del terzo motivo di ricorso nella causa T-263/16 sono respinti. La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea affinché esso statuisca sui motivi di ricorso dal terzo al quinto nella causa T-131/16 nonché sul secondo motivo di ricorso, sulle parti seconda e terza del terzo motivo di ricorso e sul quarto motivo di ricorso nella causa T-263/16.</p>									
Nota redazionale									
<p>Nella sentenza in epigrafe, la Corte di Giustizia si pronuncia sulla corretta qualificazione in termini di “regime” di aiuti di Stato della pratica fiscale belga dell'esenzione sugli utili in eccesso. La pronuncia non entra nel merito della selettività o meno del regime in questione, ma ribalta l'esito della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del febbraio 2019 di annullamento della decisione con cui la Commissione aveva qualificato la prassi dell'amministrazione fiscale belga come regime di aiuti incompatibile con il mercato interno. Secondo il Tribunale, infatti, la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti nel caso di specie tutti gli elementi essenziali della nozione di regime di aiuti di Stato. Ai sensi dell'articolo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108, un regime di aiuti risponde ai seguenti tre criteri: i) si tratta di un atto in base al quale possono essere adottate misure di aiuto; ii) il regime non necessita di ulteriori misure di attuazione; iii) il regime definisce i potenziali beneficiari degli aiuti in linea generale e astratta. Per il Tribunale, la Commissione avrebbe omesso di includere le decisioni anticipate tra gli atti alla base del regime, nonostante invece esse contenessero alcuni elementi essenziali del regime in questione: le decisioni anticipate, dunque, rappresentano “misure di attuazione” dell'atto, così difettando il secondo requisito richiesto dalla nozione di regime di aiuti di Stato ai sensi del regolamento (“senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione”).</p> <p>La Corte di Giustizia, nel riesame della sentenza del Tribunale, ha potuto esclusivamente affrontare un preliminare problema definitorio, in merito alla corretta definizione di atto alla base di un regime di aiuti di Stato.</p> <p>La Corte stabilisce che la nozione di atto alla base di un regime di aiuti debba essere interpretato in senso ampio, tale da ricomprendere anche una prassi amministrativa contra legem. Il termine «atto», di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589, designa gli atti costitutivi di un regime di aiuti a partire dai quali è possibile individuare le caratteristiche essenziali necessarie per la sua qualificazione come misura di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE: in talune circostanze, siffatto termine può rinviare anche a una prassi amministrativa costante delle autorità di uno Stato membro, qualora tale prassi riveli un «approccio sistematico», le cui caratteristiche soddisfino i requisiti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589. La Commissione può ravvisare l'esistenza, di fatto, di una prassi amministrativa costante non solo nelle ipotesi in cui non esista alcuna disposizione di legge a fondamento del regime di aiuti, ma anche qualora il regime di aiuti risulti dalla sistematica applicazione contra legem di una disposizione fiscale di uno Stato membro da parte delle autorità fiscali dello stesso Stato membro nell'ambito di una prassi amministrativa costante.</p> <p>Dunque, anche una prassi amministrativa contra legem può essere sottoposta al vaglio del divieto di aiuti di Stato, integrando la nozione di “atto” posto alla base della definizione di regime di aiuti contenuta nel Regolamento 2015/1589.</p> <p>La Corte annulla quindi la sentenza del Tribunale, ma constata che lo stato degli atti non consente di statuire sulla controversia per quanto riguarda i motivi di ricorso relativi, in sostanza, all'inesistenza di un vantaggio o all'assenza di selettività, nonché alla violazione dei principi di legalità e di tutela del legittimo affidamento. La Corte dunque ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca su tali aspetti.</p>									
<p>La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN Causa selezionata per nota a sentenza pubblicata su DPTI</p>									